UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2016
LUGLIO

ANTINCENDIO

Le nuove RTV applicabili agli uffici

ANTINCENDIO

La squadra antincendio e gli addetti alla gestione delle emergenze

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA ANIMA
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE
CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON
GRUPPO 24 ORE

Sommario

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO

LE NUOVE RTV APPLICABILI AGLI UFFICI

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 Giugno 2016 sono state pubblicate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli uffici. Le norme sono riportate in allegato al d.m. 8 giugno 2016 ed entreranno in vigore il 23 luglio 2016.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 30 giugno 2016)

22

ANTINCENDIO

LA SQUADRA ANTINCENDIO E GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'addetto alla lotta antincendio e gestione delle emergenze è figura da sempre presente nella normativa antincendio. Dapprima presente nella normative di prevenzione, si è poi sviluppata nella Legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 16 giugno 2016)

27

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE IV PENALE – SENTENZA 19 MAGGIO 2016 N. 20981

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI E L'OMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 16 giugno 2016)

32

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

36

PUNTO NORME

41

L'ESPERTO RISPONDE

42

Chiuso in redazione il 13 luglio 2016

News

Ambiente e rifiuti

Prodotti esplodenti, in Gazzetta il Dm sulle nuove modalità di smaltimento

Pubblicato il Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 101 del 12 maggio 2016 (Gu 14 giugno 2016, n.137) recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso.

Il provvedimento discende dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici») ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente si sarebbero dovute individuare le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione di tali prodotti.

Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici
L'utilizzatore deve restituire al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati. Deve inoltre depositare i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.

Obblighi del distributore di articoli pirotecnici
Il distributore di articoli pirotecnici ha l'obbligo di raccogliere gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall'utilizzatore, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento.

Il distributore degli articoli pirotecnici deve inoltre assicurare, anche tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati e dei rifiuti da pirotecnici, compresa l'indicazione delle relative modalità.

Il distributore, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, deve infine indicare le corrette modalità di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore può conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti.

Obblighi del fabbricante e dell'importatore di articoli pirotecnici
Il fabbricante e l'importatore degli articoli pirotecnici devono assicurare, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di

raccolta allo scopo predisposti. Il produttore e l'importatore degli articoli pirotecnici adempiono ai predetti obblighi direttamente ovvero mediante sistemi collettivi.

Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori

Gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o restituiti dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati devono essere depositati all'interno di contenitori idonei a conservarne l'integrità anche durante le fasi del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento. Gli articoli pirotecnici scaduti sono invece conservati in contenitori separati, all'uopo contrassegnati.

Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2011 e presentare le seguenti caratteristiche:

a) non deve essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;

b) essere pavimentato;

c) deve essere coperto e protetto dall'azione delle acque meteoriche e del vento;

d) essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di rifiuti da pirotecnici;

e) essere allestito in modo da assicurare l'integrità degli articoli pirotecnici adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da pirotecnici deve essere effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, nè danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici.

Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito preliminare ai fini del successivo trasporto deve essere effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno.

Restano fermi tutti gli adempimenti previsti a carico del distributore, che ha anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso. Nel caso di articoli scaduti nel predetto modello deve essere indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.

Trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici e dei relativi rifiuti

Gli articoli pirotecnici e i rifiuti degli articoli pirotecnici ritirati dal distributore e depositati devono poi essere trasportati dal luogo di deposito ad un impianto autorizzato allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul trasporto dei rifiuti (Cfr. articoli 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), e delle altre vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose.

I rifiuti da pirotecnici sono smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente autorizzati, fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite per finalità di pubblica incolumità e sicurezza dall'Autorità giudiziaria.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Ambiente24, 28 giugno 2016)

Sistri, in vigore il decreto - Primo passo per la svolta

Comincia oggi il nuovo corso del Sistri (Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti) anche se per ora, in attesa di futuri decreti e nuovi gestori dell'infrastruttura telematica, tutto rimane quasi uguale. Infatti, oggi entra in vigore il nuovo "testo unico Sistri" previsto al Dm 30 marzo 2016, n. 78 che, con decorrenza immediata, abroga il precedente Dm 18 febbraio 2011, n. 52 (si veda Il Sole 24 Ore del 25 maggio).

Il Sistema si conferma per i rifiuti pericolosi. La gestione dei processi e dei flussi informativi è affidata ai Carabinieri. Un decreto stabilirà come connettere gli altri organi di controllo. L'interconnessione con il Corpo forestale dello Stato, per ora, è oggetto del Dm 15 gennaio 2015. Con sentenza 11 maggio 2016, n. 5569 il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso presentato da Selex Se.Ma. (attuale gestore Sistri) contro il bando con cui Consip ha indetto la gara per il nuovo affidamento del Sistri.

Le grandi aspettative delle imprese per un Sistri semplificato non sono contenute in questo nuovo testo, che però getta le basi affinché l'esperienza della tracciabilità elettronica dei rifiuti si trasformi in qualcosa di gestibile, almeno per giustificare i costi che le imprese sopportano. Sotto il profilo operativo, da oggi – dunque - non cambia nulla; gli obbligati all'iscrizione al Sistri e al pagamento dei contributi (il termine per il 2016 è scaduto lo scorso 30 aprile), continuano a operare come ieri e così faranno fino al restyling dell'infrastruttura telematica secondo le linee guida date dal decreto in esame. Quindi, continueranno a usare registri e formulari cartacei, affiancando l'apparato procedurale Sistri fatto di chiavette, black box, schede, chiavi di accesso e collegamenti online che si interrompono entro pochi minuti. Gli errori per il momento non sono perseguibili poiché l'articolo 11, comma 3-bis, Dl 101/2013 (legge 125/2013) dispone la moratoria delle sanzioni "gestionali" fino al 31 dicembre 2016.

Per il futuro, l'articolo 23 del nuovo testo recepisce le doglianze espresse per anni dalle imprese. Tale articolo traccia il solco invalicabile all'interno del quale il gestore del sistema che vincerà la gara in corso dovrà operare evitando anche sovrastrutture rivendute come necessarie per la difesa dell'ambiente. È il caso delle black box: si sovrappongono ai sistemi Gps e nulla aggiungono alla tutela dell'ambiente. Il perimetro del futuro gestore, in attuazione dell'articolo 11, comma 9-bis, Dl 101/2013, dispone che le procedure di affidamento del Sistri "assicurano": sostenibilità dei costi; interazione con banche dati in uso alla Pa; interoperabilità con i gestionali delle imprese e generazione automatica del Mud; razionalizzazione e semplificazione del sistema, con l'abbandono dei dispositivi Usb per i trasportatori e delle black box e individuazione di strumenti idonei. Si aggiungono: tenuta in formato elettronico di registri e formulari con compilazione in modalità offline e trasmissione asincrona dei dati. La riproposizione dei formati di registro e formulario facilita gli operatori che si confrontano con modelli conosciuti da tempo ed è fondamentale quando gli obbligati al Sistri si interfacciano con i non obbligati che continuano a produrre registri e formulari cartacei: se i formati non sono identici, si moltiplicano dati, errori e complicazioni. La trasmissione asincrona sarà il vero punto di svolta; infatti, oggi è previsto che l'impresa si colleghi al server Selex Se.Ma. e invii i dati in contemporanea con l'operazione che si fa con i rifiuti. Quindi, deve connettersi più volte al giorno e ripetere le procedure. Se la connessione non è disponibile, l'impresa deve rinviare la compilazione delle schede o mettere in atto complicate procedure alternative. La trasmissione asincrona invece, consente all'operatore di memorizzare i dati in locale (anche per più operazioni) e inviarli in unica soluzione a fine giornata quando la connessione è più agevole.

LE NOVITÀ

Il decreto
Oggi entra in vigore il nuovo Dm 78/2016 sul Sistri. Con decorrenza immediata abroga il precedente Dm 18 febbraio 2011, n. 52. Il Sistema si conferma per i rifiuti pericolosi e l'Arma dei carabinieri per la gestione dei processi e dei flussi informativi. Un decreto stabilirà come connettere gli altri Organi di controllo. L'interconnessione con il Corpo forestale dello Stato, per ora, è oggetto del Dm 15 gennaio 2015. Dal punto di vista operativo per ora non cambia nulla. Le imprese continuano con il "doppio binario": registri e formulari di carta ai quali si aggiunge il Sistri

Registri e formulari
Un aspetto del futuro sistema è dato dalla tenuta in formato elettronico di registri e formulari con compilazione in modalità offline con format identici ai documenti cartacei. Così, quando la transazione si realizza tra soggetti obbligati e non obbligati si evitano dati, errori e complicazioni.

Trasmissione dati
Il prossimo gestore dovrà anche consentire la trasmissione asincrona dei dati affinché l'impresa non debba più connettersi al server del gestore Sistri ad ogni singola transazione. Così, potrà memorizzare i dati in locale (anche per più operazioni) e controllarli, per inviarli in unica soluzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla norma per le annotazioni.
(Paola Ficco, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 8 giugno 2016)

Antincendio

- **Prevenzione incendi, aggiornamento ogni cinque anni per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi ministeriali**

Dal 25 giugno sono scattate le nuove procedure per il mantenimento dell'iscrizione, da parte dei professionisti, negli elenchi tenuti presso il ministero dell'Interno riguardanti i soggetti abilitati a rilasciare dichiarazioni attestanti la conformità delle attività produttive alla normativa in materia di prevenzione incendi. Le novità sono contenute nel decreto ministeriale dell'Interno dell'8 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 giugno ed entrato in vigore il 25. Esse modificano, in parte, l'articolo 7 del precedente Dm del 5 agosto 2011.

Con la nuova disposizione viene stabilito che, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del ministero dell'Interno, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore, tenendo presente che il termine di cinque anni decorre:

-dalla data di iscrizione negli appositi elenchi, dei professionisti iscritti in albi professionali, tenuti presso il ministero;

-dalla data di riattivazione dell'iscrizione, in caso di sospensione determinata dal non aver effettuato i corsi o i seminari di aggiornamento;
-dal 25 giugno (data di entrata in vigore del decreto), per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi ministeriali citati.

La novità riguarda la frequenza dei corsi che, a differenza del decreto del 2011 (non ne stabiliva esattamente i termini), ora vengono fissati «ogni cinque anni». Infatti erano sorti dei dubbi circa la periodicità dei corsi stessi.

Poiché il decreto ministeriale nulla ha innovato per quanto concerne i programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento, deve ritenersi che continuino applicarsi le disposizioni stabilite dall'articolo 7, commi 2 e seguenti. Innanzi tutto è da ricordare, come già in parte anticipato, che in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento, il professionista è sospeso dagli elenchi ministeriali, fino a quando non avrà provveduto all'obbligo.

I programmi dei corsi tengono conto delle innovazioni tecnologiche e degli aggiornamenti normativi e sono organizzati dagli ordini o collegi professionali provinciali o, di intesa con gli stessi, dalle autorità scolastiche o universitarie. A loro volta, gli ordini o collegi sono quelli dei professionisti che possono essere iscritti negli elenchi in questione, o che siano già iscritti nei rispettivi albi professionali: degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati.

Sempre ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale, tali professionisti devono essere in possesso altresì dell'attestazione di frequenza con esito positivo del corso di base di specializzazione di prevenzione incendi, della durata non inferiore a 120 ore, riguardante varie materie attinenti la prevenzione contro gli incendi, elencate nell'articolo 4 del Dm 5 agosto 2011, accompagnate da esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 28 giugno 2016)

Le porte di uscita e lungo le vie di esodo

Quali sono le caratteristiche delle porte nelle vie di esodo?

La problematica è trattato, con completezza, in due importanti normative:

- Il D.M. 3 Agosto 2015 (Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi, art.15 D.Lgs. 139/06)

- Il D.M. 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

Il D.M. 3 Agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi art.15 del D.Lgs. 139/06) al Capitolo S.4 - Esodo, punto S.4.5.6, per le porte lungo le vie d'esodo prevede che:

1. Le porte installate lungo le vie d'esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di

tutti gli occupanti.

2. L'apertura delle porte non deve ostacolare il deflusso degli occupanti lungo le vie d'esodo.

3. Le porte devono aprirsi su aree facilmente praticabili, di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco.

4. Le porte devono possedere i requisiti di cui alla tabella S.4-3 in funzione delle caratteristiche del locale e del numero di occupanti che impiegano ciascuna porta:

Caratteristiche Locale	Caratteristiche porta		
	Occupanti serviti	Verso di apertura	Dispositivo di apertura
Locale non aperto al pubblico	9 < n ≤ 25 occupanti	Nel verso dell'esodo	UNI EN 179*
	n> 25 occupanti		UNI EN 1125**
Locale aperto al pubblico	n< 10 occupanti		UNI EN 179
	n> 10 occupanti		UNI EN 1125
Area a rischio specifico	n> 5 occupanti		UNI EN 1125
Altri casi		Secondo risultanze dell'analisi del rischio	

Tabella S.4-3: Caratteristiche delle porte lungo le vie d'esodo

*UNI EN 179 -Dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante una maniglia a leva o piastra a spinta

**UNI EN 1125 -Dispositivi antipanico per le uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale

5. In alternativa a porte munite di dispositivi di apertura UNI EN 1125 o UNI EN 179, sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell'esodo a condizione che le stesse siano progettate a regola d'arte e che l'apertura durante l'esercizio possa avvenire a semplice spinta sull'intera superficie della porta.

6. Qualora, per necessità connesse a particolari esigenze d'esercizio dell'attività o di sicurezza antintrusione, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle porte, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte. In tali casi, la gestione della sicurezza antincendio dell'attività (capitolo S.5) deve prevedere le modalità di affidabilità, immediata e semplice apertura di tali porte in caso di emergenza.

Nel D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei

luoghi di lavoro) la problematica è trattata ai punti:

- 3.9 - porte installate lungo le vie di uscita
- 3.10 - sistemi di apertura delle porte
- 3.11 - porte scorrevoli e porte girevoli

3.9 - porte installate lungo le vie di uscita

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.

L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.

In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:

a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;

b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;

c) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.

L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi.
In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica dei sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.

3.10 - sistemi di apertura delle porte

Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno. Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto.

In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.

3.11 - porte scorrevoli e porte girevoli

Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è dei tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica. Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.

Quando non è richiesta l'apertura nel senso dell'esodo?

Per quanto sopra, l'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta nei seguenti casi:

- Locale non aperto al pubblico con affollamento fino a 9 persone (D.M. 3 agosto 2015 – Cap. S.4 - punto S.4.5.6)

- Locale aperto al pubblico con affollamento fino a 10 persone (D.M. 3 agosto 2015 – Cap. S.4 - punto S.4.5.6)

- Quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente (D.M. 10 marzo 1998 – punto 3.9)

Quest'ultima condizione è stata oggetto di diverse problematiche interpretative, connesse anche a quanto previsto nel D.Lgs. 81/08, allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro), punto 1.5.6 "qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio".

In molti casi, gli enti di controllo richiedevano il formale parere da parte dei Vigili del Fuoco, determinando tempi e documentazioni ulteriori, nonché incertezze sui procedimenti da applicare (necessità parere di conformità, sopralluogo, pagamenti ecc.).

Sul problema riporto la nota prot.n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11 aprile 2001, in cui si prevede che "il D.M. 10 marzo 1998 al punto 3.9 dell'allegato III, ha fornito precisazioni sull'argomento che di fatto hanno sostanzialmente limitato la necessità dell'autorizzazione del Comando VV.F".

Pertanto, è a carico del datore di lavoro eseguire la valutazione dei pericoli e conseguenti misure compensative di sicurezza, utilizzando i criteri indicati nel D.M. 10 marzo 1998.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 16 giugno 2016)

Per il futuro largo alle gare a norma Ue

Varata la disciplina per il 2016, sulle rinnovabili si apre adesso la partita delle regole per l'anno prossimo e fino al 2020, data fatidica fissata dagli accordi internazionali sull'ambiente. Gli operatori di settore attendono, non senza una certa fibrillazione, il nuovo decreto che fisserà la nuova disciplina secondo i dettami Ue. Il nuovo regime degli aiuti alle rinnovabili dovrà infatti sposare la linea della Commissione europea tracciata con la Comunicazione 28 giugno 2014 («Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020»).

Dal 1° gennaio 2017 gli aiuti alle rinnovabili per essere compatibili col diritto Ue in materia di aiuti di Stato dovranno essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori.

Per "bypassare" quest'obbligo lo Stato membro potrebbe dimostrare che l'asta comporterebbe un livello di sostegno maggiore o che si avrebbe un basso tasso di realizzazione dei progetti. Le gare potranno essere differenziate in funzione del tipo di fonte rinnovabile visti i diversi livelli di sviluppo tecnologico o prevedere eccezioni specifiche per gli impianti di una certa dimensione, per i quali non si ritiene appropriato avviare una procedura di gara.

Fuori dalle aste rimarrebbero solo gli impianti con una capacità installata di energia elettrica inferiore a 1 MW (6 MW se eolici) o progetti dimostrativi. Per la Commissione gli strumenti di mercato, come aste e procedure di gara aperte, dovrebbero garantire che gli incentivi siano ridotti al minimo in vista di una loro completa eliminazione. Intanto se per le rinnovabili il futuro è ancora da scrivere, è bene ricordare che i "vecchi" impianti a biomassa hanno già trovato con la legge di Stabilità (legge 208/2015) un sostegno "privilegiato". La legge ha previsto che agli impianti a biomassa, biogas e bioliquidi che hanno smesso di beneficiare degli incentivi al 1° gennaio 2016 o cesseranno entro il 31 dicembre 2016, viene concesso, dietro richiesta corredata di idonea documentazione, di godere fino al 2020 del'80% dell'incentivo previsto dal Dm 6 luglio 2012.
(Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 1 luglio 2016)

Via agli incentivi per le rinnovabili: ripescati gli esclusi

Entra in vigore oggi il nuovo decreto sulle rinnovabili che, con notevole ritardo, disciplinerà le regole di accesso agli incentivi per le fonti di energia «verde» fino alla fine dell'anno. È approdato ieri sulla «Gazzetta Ufficiale» n.150, il decreto interministeriale del 23 giugno 2016 firmato dai ministri dello Sviluppo economico, Ambiente e Politiche agricole, che riscrive le regole per tutte le fonti di energia elettrica rinnovabile con la sola eccezione del fotovoltaico. Premiati eolico e solare termo-dinamico, che insieme incasseranno quasi la metà dei 435 milioni di euro destinati al settore quest'anno. Un budget che però spalmato sull'intero ciclo di vita degli impianti (dai 20 ai 25 anni in base ai diversi tipi di fonte) dovrebbe sviluppare circa 9 miliardi di incentivi totali.

Ma la dotazione finanziaria, come gli operatori sanno bene, dovrà comunque fare i conti con la "tagliola" del contatore Gse, il gestore dei servizi energetici: gli incentivi alle fonti rinnovabili non possono infatti sforare il tetto dei 5,8 miliardi e oggi, secondo le ultime rilevazioni, siamo a quota 5,553 miliardi. Uno scarto che però fa ben sperare di poter spendere tutta la dotazione messa a disposizione dal Governo per quest'anno.

E proprio il meccanismo del contatore Gse è stato oggetto di una prima modifica da parte di quest'ultimo provvedimento: il contatore "girerà" solo in base agli impianti effettivamente in esercizio e non più alla mera richiesta di incentivo da parte delle imprese. Una modifica importante, perché di fatto rallenta la velocità del contatore tarandolo sulla realtà del mercato e non più sulle domande di incentivo, spesso non andate a buon fine. Venendo poi al meccanismo di accesso ai benefici economici, non ci sono novità rispetto al passato. Il decreto prevede la solita ripartizione tra piccoli, medi e grandi impianti (diversificati per soglie di potenza in base alla fonte). Con le medesime modalità: e quindi accesso diretto agli incentivi per i piccoli impianti, iscrizione nello speciale registro del Gse per i medi impianti con relativa graduatoria di accesso e infine asta competitiva al ribasso per gli impianti di grandi dimensioni e cioè quelli al di sopra dei 5 Mw.

Per quanto riguarda l'operatività degli incentivi, entro il 15 luglio il Gse dovrà pubblicare le procedure operative per le domande di incentivazione, mentre entro il 20 agosto dovranno essere pubblicati i bandi per l'accesso al registro e quello per le aste competitive. Tra le novità del decreto anche il meccanismo del ripescaggio: il provvedimento prevede infatti che gli impianti di media potenza in graduatoria ma non entrati in esercizio in tempo utile nella scorsa tornata, vengano ripescati e godranno del nuovo incentivo decurtato del 6 per cento.
(Francesco Petrucci e Flavia Landolfi, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 1 luglio 2016)

Sicurezza sul lavoro

Versione provvisoria per il libretto formativo

Il libretto formativo del lavoratore, previsto nel 2003, trova una sua prima realizzazione nell'accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 7 luglio, con il quale vengono risolte, tra l'altro, alcune questioni controverse in tema di formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione (Rspp-Aspp), già disciplinate dall'accordo del 26 gennaio 2006.

Il nuovo documento, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, contiene anche disposizioni integrative e correttive dell'accordo del 21 dicembre 2011, riguardante formazione e aggiornamento dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, a seguito delle novità introdotte dall'articolo 32 del decreto legge 69/2013, finalizzato a semplificare l'articolo 32 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Il nuovo accordo amplia la platea dei titoli accademici, lauree magistrali o specialistiche, che danno titolo all'esonero della frequenza dei corsi di formazione degli aspiranti Rspp e Aspp. Costituisce inoltre titolo di esonero il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami

relativi a uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano inseriti i contenuti previsti dall'accordo.

Tra i soggetti formatori, oltre a quanti già individuati con l'intesa del 2006, risultano ora inserite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli enti bilaterali, nonché gli ordini e i collegi professionali.

Le associazioni sindacali e gli enti paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture di loro diretta ed esclusiva emanazione.

L'accordo rivisita anche quello del 2011, sostituendo il precedente allegato II, relativo ai requisiti e alle specifiche per lo svolgimento dell'attività di formazione in materia di salute e sicurezza in modalità e-learning, con la precisazione che essi sono validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità contenute nel nuovo allegato II.

Nell'allegato III, invece, è stata inserita la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.

Infine viene affrontato il tema del libretto formativo del lavoratore, già previsto dall'articolo 2 del Dlgs 276/2003 che ancora oggi non ne vede la piena applicazione. L'allegato IV ne individua un modello provvisorio, in attesa di quello che dovrebbe essere realizzato definitivamente dalle Regioni su supporto informatico. Il modello sarà utile per favorire la corretta tenuta della documentazione relativa ai requisiti formativi, nonché per permettere che, in caso di cambio di impiego, il datore di lavoro possa avere certezza della formazione già ricevuta dal soggetti anche per verificarne l'effettiva durata e contenuti.
(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 12 luglio 2016)

Lavori sotto tensione, possibile il rinnovo delle autorizzazioni

Il libretto formativo del lavoratore, previsto nel 2003, trova una sua prima realizzazione nell'accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 7 luglio, con il quale vengono risolte, tra l'altro, alcune questioni controverse in tema di formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione (Rspp-Aspp), già disciplinate dall'accordo del 26 gennaio 2006.

Il nuovo documento, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, contiene anche disposizioni integrative e correttive dell'accordo del 21 dicembre 2011, riguardante formazione e aggiornamento dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, a seguito delle novità introdotte dall'articolo 32 del decreto legge 69/2013, finalizzato a semplificare l'articolo 32 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Il nuovo accordo amplia la platea dei titoli accademici, lauree magistrali o specialistiche, che danno titolo all'esonero della frequenza dei corsi di formazione degli aspiranti Rspp e Aspp. Costituisce inoltre titolo di esonero il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami

relativi a uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano inseriti i contenuti previsti dall'accordo.

Tra i soggetti formatori, oltre a quanti già individuati con l'intesa del 2006, risultano ora inserite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli enti bilaterali, nonché gli ordini e i collegi professionali.

Le associazioni sindacali e gli enti paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture di loro diretta ed esclusiva emanazione.

L'accordo rivisita anche quello del 2011, sostituendo il precedente allegato II, relativo ai requisiti e alle specifiche per lo svolgimento dell'attività di formazione in materia di salute e sicurezza in modalità e-learning, con la precisazione che essi sono validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità contenute nel nuovo allegato II.

Nell'allegato III, invece, è stata inserita la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.

Infine viene affrontato il tema del libretto formativo del lavoratore, già previsto dall'articolo 2 del Dlgs 276/2003 che ancora oggi non ne vede la piena applicazione. L'allegato IV ne individua un modello provvisorio, in attesa di quello che dovrebbe essere realizzato definitivamente dalle Regioni su supporto informatico. Il modello sarà utile per favorire la corretta tenuta della documentazione relativa ai requisiti formativi, nonché per permettere che, in caso di cambio di impiego, il datore di lavoro possa avere certezza della formazione già ricevuta dal soggetti anche per verificarne l'effettiva durata e contenuti.
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 8 luglio 2016)

OT24: online il nuovo modulo

In data 1° luglio 2016 l'Inail, nella sezione "Moduli e modelli" del proprio sito internet, ha pubblicato il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2017 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2016.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 24 delle modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con d.m. 12 dicembre 2000, come modificato, da ultimo, dal d.m. 3 marzo 2015, prevede che l'INAIL può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:

Lavoratori-anno	*Riduzione*
fino a 10	28%
da 11 a 50	18%
da 51 a 200	10%
oltre 200	5%

Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti), possono presentare domanda. La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'azienda, inoltre, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell'articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisati nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.

La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Ad esempio, la richiesta di riduzione per l'anno 2016 può essere presentata da un'azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2014, con interventi di miglioramento effettuati nell'anno 2015 ed è operante sul tasso di premio del 2016, applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2016 (autoliquidazione 2017).

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Il fac-simile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile nella sezione Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.

L'Inail individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l'attuazione dell'intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.

L'Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 5 luglio 2016)

Il nuovo Ispettorato Nazionale del lavoro ha il proprio Statuto

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno scorso è stato pubblicato il Dpr n. 109 del 26 maggio 2016 che approva lo Statuto del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro secondo l'articolazione riportata nel regolamento, allegato al decreto stesso e di cui ne fa parte integrante.

Lo Statuto, emanato ai sensi dell'articolo 2, del Dlgs 14 settembre 2015, n. 149, secondo quest'ultima disposizione, avrebbe dovuto essere approvato entro il termine, seppure ordinatorio, dell'8 novembre dello scorso anno. Si marcia dunque con un ritardo di oltre sette mesi.

Tuttavia, lo Statuto non rende ancora operativo il nuovo organismo in quanto occorre attendere l'emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 5, comma 1, del citato Dlgs n. 149/2015, il quale, seppure se ne conosce da tempo il relativo schema, non è stato ancora approvato.

L'attesa per l'operatività del nuovo ente sarà ancora più lunga in quanto, ai sensi dell'articolo 10 sempre del decreto legislativo, dovranno esse emanati i decreti di riorganizzazione dello stesso ministero del Lavoro, nonché dell'Inps e dell'Inail, interessati alla nuova ispezione.
Da ultimo lo stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, dovrà provvedere alla nomina di un Comitato operativo perché provveda alla elaborazione di un piano operativo finalizzato a consentire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato, garantendo il mantenimento degli standard qualitativi e di rendimento dell'attività di vigilanza, fin'ora svolta dallo stesso Ministero attraverso le attuali Direzioni territoriali, nonché dai servizi di vigilanza dell'Inps e dell'Inail.

Il nuovo Ispettorato, secondo lo Statuto in esame, sarà dotato di autonomia organizzativa e contabile e sarà sottoposto alla vigilanza del ministero del Lavoro, nonché al controllo della Corte dei conti.

L'Ispettorato svolgerà le attività ispettive attualmente esercitate dal ministero del Lavoro, attraverso le Direzioni territoriali, dall'Inps e dall'Inail.

Esse, per rinvio dell'articolo 2 dello Statuto all'articolo 2 del decreto istitutivo n. 149/2015, riguardano la materia del lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la contribuzione e l'assicurazione obbligatoria, nonché la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, negli ambiti per i quali già si riconosce la competenza al personale ispettivo del ministero del Lavoro. Si fa qui riferimento a quanto, da ultimo, stabilito dall'articolo 13 del Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 (TU sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) che individua tale competenza nel settore delle costruzioni edili ed affini, nei lavori con uso dei cassoni ad aria compressa e lavori subacquei, negli impianti ferroviari, nei lavori con esposizione alle radiazioni ionizzanti. Sono altresì inclusi gli accertamenti sul riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, sull'esposizione al rischio nelle malattie professionali e sulle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi.

In merito all'organizzazione dell'ispettorato, che avrà naturalmente sede in Roma, lo Statuto individua nel Direttore, quale figura di vertice, nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori gli organi centrali. Vengono altresì individuati i rispettivi compiti, funzioni e poteri.

L'articolo 10 dello Statuto stabilisce poi che il direttore stipuli con il ministro del Lavoro una convenzione, compresa in un arco temporale non superiore a tre anni, che definisca gli obiettivi attribuito al nuovo ente, ferma restando la facoltà da parte di quest'ultimo, di indicare eventuali specifiche attività da intraprendere. La convenzione dovrà fare particolare riferimento all'attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, fermo restando che su iniziativa del ministro la convenzione potrà

essere oggetto di modifica anche prima della scadenza dei termini stabiliti per la verifica degli obiettivi. **(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Lavoro, 23 giugno 2016)**

I controlli sulla documentazione di sicurezza

Come noto, l'attività di controllo e vigilanza sui luoghi di lavoro prevede l'effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di:

-individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori,

-verificare l'adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l'attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali,

-in caso di infortuni e malattie professionali, individuare le cause e determinare eventuali responsabilità

Oltre a tali aspetti di natura "sostanziale", l'attività di controllo si rivolge anche alla verifica "formale" circa la presenza e la correttezza della documentazione "obbligatoria". Questa documentazione, che deve essere presente sempre nella sede aziendale, serve a dimostrare che nell'impresa sono state attuate le disposizioni previste nel D.Lgs. 81/08.

Al riguardo, è interessante verificare quali siano i limiti e i confini attribuiti al personale ispettivo in fase di verifica documentale.

Non infrequenti, ad esempio, sono i casi di controlli di ordine formale riguardanti la "fascicolazione" del documento di valutazione dei rischi, la "data certa" e – soprattutto - qualora questi e altri adempimenti risultino soddisfatti - il pregresso dell'azienda in ordine al DVR. Talvolta i controlli si spingono indietro nel tempo, e sono volti a verificare la presenza della data certa nell'autocertificazione in imprese con meno di 10 dipendenti.

Si riporta il caso di un'azienda cui viene contestata l'assenza di documentazione atta a dimostrare che, prima del 2013, erano stati valutati tutti i rischi aziendali. Nel caso di specie l'azienda, con soli tre lavoratori, disponeva di tutti gli attestati in ordine alla formazione, aveva svolto le visite mediche per la sorveglianza sanitaria, aveva nominato i vari addetti alla sicurezza, aveva l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, ma tale atto era carente di data certa.

Al di là del caso specifico - che merita comunque, per la sua significatività, un idoneo approfondimento – capita sovente che sia richiesto al datore di lavoro di esibire non solo la documentazione aziendale "attuale", ma anche quella antecedente.

Vediamo allora di ripercorrere il processo di verifica ispettiva e di porre in evidenza le modalità per una sua corretta attuazione.

Una volta espletato l'accesso in azienda, il personale ispettivo indica specificamente la tipologia di documentazione che intende esaminare e, all'occorrenza, può acquisire oltre alla documentazione strettamente "lavoristica", eventualmente in possesso del datore di lavoro, anche altra documentazione che possa costituire un utile elemento indiziario.

I documenti che vengono visionati o richiesti abitualmente sono tra quelli elencati in apposite check list che riportano quanto obbligatorio per tutte le aziende e in tutti i settori di attività. Un esempio di tale documentazione è riportata in fine alla presente nota.

È chiaro che la presenza di alcuni documenti dipende dall'effettiva sussistenza di una condizione particolare di rischio. La documentazione richiesta al momento del sopralluogo è in funzione del tipo di intervento, che può essere finalizzato al controllo di specifici aspetti di igiene e sicurezza.

Oltre alla documentazione eventualmente conservata in azienda che possa rivelarsi utile per le indagini, il personale ispettivo può richiedere al datore di lavoro, mediante la compilazione dell'apposito riquadro del verbale di primo accesso, l'esibizione dei documenti tenuti altrove, tra cui i documenti conservati presso lo studio del professionista delegato all'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legislazione sociale.

In linea generale, la documentazione può essere esaminata tanto presso il luogo di lavoro, quanto presso la direzione territoriale del lavoro di appartenenza del personale ispettivo o, se necessario, presso gli studi dei professionisti delegati all'assistenza del datore di lavoro. In concreto, il luogo di esame della documentazione va individuato in base alle esigenze del singolo accertamento ed alle indicazioni fornite in sede di programmazione.

Il personale ispettivo prende visione ed analizza i documenti utili al fine di ricostruire il più completo ed obiettivo quadro della situazione aziendale e della regolarità degli adempimenti alla normativa lavoristica in relazione alle finalità dell'accertamento.
Tuttavia, all'atto dell'acquisizione della documentazione al fascicolo dell'ispezione, dovranno essere selezionati i soli atti necessari a dimostrare le violazioni accertate e contestate ed idonei a supportare l'eventuale successiva attività di contenzioso amministrativo e/o giudiziario.

A questo punto del processo di verifica – e venendo alle tematiche poste in premessa – due sono le considerazioni da svolgere.

1. Possibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria di chiedere documentazione anche del passato. Tale possibilità è, a nostro avviso contemplata dalle prerogative degli ispettori e, quindi, è attività consentita (per quanto, dal punto di vista della opportunità, del tutto discutibile).

2. Possibilità di irrogare sanzioni per inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi prima del 2013. A far data da giugno 2013, come noto, tutte le aziende devono avere un documento di valutazione dei rischi e, quindi, è a partire dal 2013 che gli ispettori possono contestare la mancata presenza del DVR e la mancata applicazione delle disposizioni sulla "data certa" o sulla firma da parte di tutti i soggetti della sicurezza (datore di lavoro, RLS, medico competente, RSPP).

Ne deriva che il datore di lavoro può esibire una "autocertificazione" anteriore al 2013 e che essa significherà ottemperanza ai precetti normativi (per il principio di irretroattività della normativa di riferimento, che si riferisce solo al periodo successivo a giugno 2013). In particolare, non potrebbe l'ufficiale di polizia giudiziaria ritenere l'autocertificazione illegittima per mancanza di "data certa" in quanto tale requisito è stato inserito nel "testo unico" nel 2008 e poi nel 2009 (con il "correttivo") relativamente al documento di valutazione dei rischi e non anche rispetto alla "autodichiarazione".

Quindi, nel periodo tra il 2009 e il 2013 chi "autodichiarava" la valutazione dei rischi non doveva munire la certificazione di data certa.

Giova ricordare, in proposito, che la disposizione che ha imposto la necessità di apporre sul documento di valutazione dei rischi la data certa è entrata in vigore dal 16 maggio 2009 (in virtù della proroga contenuta nell'art. 32 del D.L. 30/12/08, n. 207, convertito dalla legge 27/02/09, n. 14).

Nell'anno 2000 il Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 5 dicembre 2000 - Misure minime di sicurezza - fornì alcuni chiarimenti sulla data certa dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/00. In proposito, per quanto di competenza, il Garante osservava che tale requisito si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt., 2073 e 2704 e 2705 c.c., i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento". La legge 325/00 presuppone quindi che il documento in questione sia collegabile ad un fatto oggettivo attribuibile al soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sua esclusiva sfera di disponibilità.

In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:

-ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;

-in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;

-apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.p.c.m. 8 febbraio 1999). Il sistema della marca temporale basa la propria modalità di certificazione della marca temporale su un procedimento informatico regolamentato dalla legge italiana, che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi un oggetto digitale (file). La Data Certa è un servizio di certificazione temporale apposto, per es. tramite il servizio INFOCAMERE della Camera di Commercio che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi qualunque tipo di documento. Tra i profili probatori del documento informatico assume un'importanza fondamentale l'attribuzione della cosiddetta 'data certa' e cioè la prova della formazione del documento in un certo arco temporale o, comunque, della sua esistenza anteriormente ad un dato evento (art. 2704 codice civile). Nel tradizionale sistema di documentazione cartacea,

l'attribuzione della data certa (efficace nei confronti dei terzi e non solo tra le parti) deriva principalmente dal riscontro di un'attestazione fatta da un soggetto terzo ed imparziale depositario di pubbliche funzioni (autentica comunale). La marca temporale (digital time stamp) attesta infatti l'esistenza di un documento informatico (o meglio di un file informatico) ad una determinata data ed ora ("validazione temporale"). L'apposizione di una marca temporale produce l'effetto giuridico di attribuire 'ad uno o più documenti informatici una data ed un orario opponibili ai terzi' (art. 8 comma 1, e art 22, comma 1, lettera g, D.P.R. 445/00) e, dunque, non solo efficaci tra le parti. La veridicità ed esattezza di una marca temporale, come per i certificati delle chiavi pubbliche si presume fino a prova contraria;

-ricorso alla posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata è il servizio di posta elettronica che fornisce al mittente la prova legale dell'invio e della consegna di documenti informatici. La posta elettronica certificata (PEC) è la trasmissione telematica di comunicazioni con ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna e avviene ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta e ha valore legale. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e alle relative regole tecniche. Nei casi di invio o ricezione di messaggi verso caselle di posta elettronica tradizionale, il sistema non può eseguire tutti i passi previsti dal circuito della posta certificata e non esplica tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Per tale ragione la trasmissione dei messaggi non ha gli stessi effetti legali di validità e opponibilità.

-apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;

-registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Si evidenzia da ultimo che, in relazione alle ripetute segnalazioni ricevute in ordine alla complessità della procedura necessaria ad ottenere la certezza della data, il D.Lgs. 106/09, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di valutazione del rischio è il frutto di un'azione sinergica e condivisa dei soggetti delle sicurezza in azienda, ha introdotto il principio per il quale, in alternativa alla data certa, possa essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 16 giugno 2016)

Approfondimenti

Antincendio

Le nuove RTV applicabili agli uffici

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 30 giugno 2016)

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 Giugno 2016 sono state pubblicate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli uffici. Le norme sono riportate in allegato al d.m. 8 giugno 2016 ed entreranno in vigore il 23 luglio 2016.

Si tratta della prima norma tecnica verticale, derivata dalle nuove linee guida e metodologie di prevenzione incendi introdotte con il d.m. 3 Agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139), a cui si aggiunge con il capitolo V.4 - Uffici.

Le nuove norme si possono applicare anche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al d.m. 22 febbraio 2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".

La regola tecnica, che viene di seguito descritta, è strutturata in forma essenziale e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del d.m. 3 Agosto 2015:

- **Capitolo V.4 Uffici**

V4.1 Scopo e Campo applicazione

La norma si applica alle attività di edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti, classificata al n.71 dell'Allegato I al DPR n.151/11, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle di nuova realizzazione.

Sono ricomprese le aree non strettamente riconducibili all'ufficio stesso ma funzionali e compatibili con la destinazione d'uso (es. pubblici esercizi, agenzie servizi ecc.).

V 4.2 – Classificazione

Le attività sono classificate:

- In relazione alle persone presenti come segue:

Classificazione dell'attività	Persone presenti
OA	300 < n < 500
OB	500 < n < 800
OC	n > 800

- In relazione alla massima quota dei piani come segue:

Classificazione dell'attività	Persone presenti
HA	h < 12 m
HB	12 m < h < 24 m
HC	24 m < h < 32 m
HD	32 m < h < 54 m
HE	h > 54 m

- In relazione alla destinazione ed utilizzo come segue:

Classificazione	Tipologia di locali
TA	Locali destinati ad uffici e spazi comuni
TM	Depositi di sup. lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico > 6000 MJ/m2
TO	Locali con affollamento > 100 persone
TK	Locali con carico di incendi specifico > 1200 Mj/m2
TT	Locali in cui sono presenti significative apparecchiature elettriche e rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (CED, stamperie ecc.)
TZ	Altre aree (Esercizi pubblici ecc.)

V.4.3 – V4.4 Profili di rischio e strategia antincendio

I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia descritta nel capitolo G.3.

La strategia antincendio prevede l'applicazione di tutte le misure antincendio, utilizzando indicazioni complementari e sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione previsti.

V.4.4.1 - Reazione al fuoco

Nelle vie di esodo e passaggi di comunicazione devono essere impiegati materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco. È ammesso l'utilizzo di materiali appartenenti al gruppo GM3 con l'incremento di sistemi di controllo dell'incendio e rivelazione/allarme.

V.4.4.2 - Resistenza al fuoco

La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:

Compartimenti	Classificazione dell'attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Per fabbricati monopiano destinati esclusivamente ad uffici, compartimentati da altre costruzioni, le vie di esodo delle aree TA (Uffici) e TO (Locali con affollamento > 100 persone) non attraversino altre aree, viene ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco.

V.4.4.3 - Compartimentazione

Le vari aree dell'attività devono possedere le caratteristiche di compartimentazione previste nel capitolo S.3 previste nella tabella seguente:

Aree dell'attività	Classificazione dell'attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA	Nessun requisito aggiuntivo				
TM, TO, TT	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto		Resto attività a prova di fumo proveniente dall'area TK		
TZ	Secondo risultanze dell'analisi di rischio				

V.4.4.4. - Gestione della Sicurezza Antincendio

Per uffici con sistema di esodo promiscuo poiché afferenti a responsabili diversi, dovrà essere aumentato di un livello la prestazione della misura gestionale previste nel capitolo S.5.

V.4.4.5 - Controllo dell'incendio

L'attività deve essere dotata delle misure di controllo dell'incendio previste nel Capitolo S.6, secondo i livelli di prestazione come da seguente tabella:

Classificazione dell'attività	Classificazione dell'attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA, TM, TO, TT	II	III	III	III	III
TK	III	III	IV	IV	IV
TZ	Secondo risultanze di analisi del rischio				

Livello di prestazione I: Nessun requisito;

Livello di prestazione II: Protezione di base (estintori);

Livello di prestazione III: Protezione di base (estintori), Protezione manuale (Impianti idrici);

Livello di prestazione IV: Protezione di base (estintori), Protezione manuale (Impianti idrici) e protezione automatica estesa a porzioni dell'attività;

Livello di prestazione IV: Protezione di base (estintori), Protezione manuale (Impianti idrici) e protezione automatica estesa a tutta l'attività.

Ai fini della applicazione della norma UNI 10779, sono adottati i criteri di progettazione minimi come in tabella:

Classificazione dell'attività	Livello pericolosità minimo	Protezione esterna	Caratteristiche alimentazione UNI 12845
OA	1	Non richiesta	Singola
OB	2	Non richiesta	Singola
OC	3	Si	Superiore

V.4.4.6 Rivelazione ed allarme

L'attività deve essere dotata delle misure di rilevazione ed allarme previste nel Capitolo S.7, secondo i livelli di prestazione come da seguente tabella:

Classificazione dell'attività	Classificazione dell'attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
OA	II	II	II	III	IV
OB	II	II	III	IV	IV
OC	III	III	IV	IV	IV

Livello di prestazione I: La rivelazione e allarme incendio è demandata agli occupanti;

Livello di prestazione II: Segnalazione manuale e sistema d'allarme esteso a tutta l'attività;

Livello di prestazione III: Rivelazione automatica estesa a porzioni dell'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva;

Livello di prestazione IV: Rivelazione automatica estesa a tutta l'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva.

Antincendio

La squadra antincendio e gli addetti alla gestione delle emergenze

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 16 giugno 2016)

L'addetto alla lotta antincendio e gestione delle emergenze è figura da sempre presente nella normativa antincendio.

Dapprima presente nella normative di prevenzione, si è poi sviluppata nella Legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con il D.Lgs. 626/94 furono delineate le caratteristiche e requisiti per svolgere tali compiti che successivamente vennero estesi anche in altri campi delle prevenzione incendi (utilizzi civili, pubblico spettacolo ecc.)

Più recentemente, all'art.37, punto 9 del D.Lgs. 81/08 si prevede che "i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico"

L' addetto alla gestione delle emergenze deve possedere alcune caratteristiche essenziali:

- Idoneità (fisica e psicologica) allo svolgimento del compito, da valutarsi a cura del medico;

- Adeguata formazione sia generale che connessa alla mansione effettivamente svolta;

- Il mantenimento dei requisiti con aggiornamento periodico

- Adeguata formazione sulle procedure di emergenza nell'attività in cui svolge la propria funzione

Il d.m. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) ha definito requisiti minimi e modalità di formazione e di valutazione delle competenze acquisite.

In particolare l'allegato VII (Informazione e formazione antincendio) al punto 7.3 - formazione antincendio, prevede che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati di seguito:

Contenuti dei corsi di formazione

Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata minima 4 ore)

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)
- principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; - effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
- principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata minima 8 ore)
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
- principi sulla combustione e l'incendio; - le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata minima 16 ore)
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
- principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) La protezione antincendio (4 ore)
- misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; - attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
- procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità` procedurali-operative.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (autorespiratore, tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Inoltre, per i luoghi di lavoro ove si svolgono attività ad alto rischio ed in particolare:

a) industrie e depositi ex artt. 4 e 6 del D.P.R. 175/88, e successive modifiche ed integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m;

h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 metropolitane;

i) alberghi con oltre 100 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m;

q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica, che viene rilascio a seguito di regolare svolgimento del corso di formazione ed successivo accertamento consistente in un questionario, un esame orale ed un accertamento pratico.

Recentemente, due Circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco hanno previsto che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco possano rilasciare attestazione di idoneità per attività a rischio elevato coloro che hanno cessato il servizio o sono iscritti nei ruoli dei Vigili del Fuoco Volontari.

Aggiornamento
La normativa prevede anche un aggiornamento periodico, con l'utilizzo dei programmi minimi di seguito specificati:

Corso a - aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio basso (durata 2 ore)
- presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili con utilizzo sussidi audiovisivi o dimostrazione pratica.

Corso b - aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio medio (durata 5 ore)
1) l'incendio e la prevenzione (1 ora)
- principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali

2) protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio
- principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi

3) esercitazioni pratiche (3 ore)
- presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.

Corso c - aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio elevato (durata 8 ore)
1) l'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
- principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

2) protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio (3 ore)
- le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza

3) esercitazioni pratiche (3 ore)
- presa visione del registro della sicurezza antincendi e dei sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.

La periodicità dell'aggiornamento non è definita da particolare normativa. In genere si ritiene utile un aggiornamento con cadenza triennale o nel caso si renda necessario a seguito ulteriori valutazioni di rischio o esercitazioni.

Tutta la formazione e l'aggiornamento sopra descritti riguardano requisiti minimi ed essenziali.
Una volta acquisita la formazione e l'eventuale idoneità tecnica, per rendere pienamente operativo il personale di cui trattasi, il datore di lavoro e/o il titolare/responsabile dell'attività dovrà ulteriormente implementare le conoscenze di base con quelle connesse alla gestione dell'emergenza nel luogo di lavoro in cui opera, valutando i necessari interventi di aggiornamento necessari nel tempo, in caso di cambio di mansione, attività o luogo di lavoro.

Infine, è quanto mai utile ricordare che tutta la documentazione riguardante la formazione, l'idoneità, l'affidamento della mansione, l'attività di mantenimento ed aggiornamento deve essere correttamente organizzata e manutenuto presso l'attività.

Giurisprudenza

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 19 maggio 2016 n. 20981
La valutazione dei rischi interferenziali e l'omissione del piano di sicurezza
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 16 giugno 2016)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20981 del 19 maggio 2016 – esaminando il caso di una lesione occorsa ad un lavoratore – ha ribadito il principio per cui, in caso di mancata predisposizione del piano per i rischi interferenziali, sussiste la responsabilità datoriale anche nelle ipotesi di condotta abnorme del lavoratore.

Secondo la Suprema Corte, laddove il datore di lavoro non provveda alla redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali ed, anzi, acconsenta a che i dipendenti svolgano prestazioni anche diverse ma del tutto coerenti con le proprie mansioni, il datore-garante della sicurezza risponde dei sinistri che si verificano, senza poter invocare l'abnormità del comportamento del lavoratore.

Il principio affermato dalla sentenza in commento è degno di nota in quanto mira a ridimensionare parzialmente i tradizionali confini della responsabilità datoriale.

Generalmente, infatti, l'abnormità della condotta del lavoratore era considerata come causa esimente della responsabilità.

La giurisprudenza ha sempre ritenuto, al riguardo, che la responsabilità dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti possa essere esclusa soltanto se il lavoratore pone in essere una condotta anormale, inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione oppure si concreti nell'inosservanza da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche e degli ordini particolari ricevuti ovvero abbia eseguito il lavoro in modo difforme da quello prescritto.

Tale ultimo principio ribadito nel corso degli anni dalla giurisprudenza è stato in parte ripreso con il D.Lgs. 81/08, nell'ambito dell'idea di «sicurezza anticipata» che costituisce uno degli obbiettivi principali della norma.

Gli obblighi dei lavoratori sono enunciati all'art. 20 del D.Lgs. 81/08. La principale novità risiede nell'aver imposto al lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Si tratta di un dovere di attivarsi di carattere generale, profondamente diverso dalle disposizioni precedenti che prevedevano a carico del lavoratore obblighi di natura «esecutiva». Tuttavia, non è possibile affermare che il lavoratore sia oggi un soggetto pienamente «attivo» nella

gestione della sicurezza. Infatti, il generale dovere di cui al 1° comma dell'art. 20 è rigorosamente limitato alla formazione e informazione ricevuta. Soltanto nel caso in cui il lavoratore sia stato adeguatamente posto in condizione di provvedere, l'omissione di un suo comportamento attivo avrà una rilevanza giuridica ai fini di determinare una responsabilità penale di quest'ultimo per il verificarsi dell'infortunio di un altro lavoratore.

Il legislatore ha configurato l'obbligo di cui al 1° comma dell'art. 20 quale corrispettivo dell'incrementato obbligo formativo posto a carico del datore di lavoro. Il primo, infatti, viene in essere solo una volta adempiuto il secondo.

Quanto alla rilevanza causale della condotta del lavoratore infortunato, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, per poter escludere la rilevanza causale della violazione di disposizioni antinfortunistiche ad opera di datore di lavoro, dirigente o preposto, tale condotta deve potere essere definita «imprevedibile ed abnorme» ossia contraria ai piú elementari precetti del buon senso.

Tuttavia, per poter ricondurre l'evento lesivo esclusivamente alla condotta colposa del lavoratore occorre che i soggetti che rivestono le posizioni di garanzia in materia di prevenzione infortuni (datore di lavoro in primis) abbiano dato attuazione a tutte le precauzioni richieste dalla legislazione e dalla peculiarità dell'attività e della situazione, nonché che l'azione considerata rilevante sia stata l'unica causa dell'evento.

E su questo punto, in particolare, si sofferma la sentenza in commento poichè il lavoratore era rimasto gravemente lesionato a causa dell'interferenza delle attività dell'impresa a cui non era preparato poiché il datore aveva omesso di redigere apposito piano di prevenzione.

Per ben comprendere le motivazioni della Suprema Corte è bene ricostruire le vicende che hanno preceduto il pronunciamento.

Con sentenza resa in data 11 dicembre 2014, la Corte d'appello di Ancona aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato un datore di lavoro alla pena di giustizia in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

All'imputato era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica e delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver omesso di redigere un piano di coordinamento per la previsione dei rischi derivanti dall'interferenza tra le attività dell'impresa dallo stesso diretta e quella di altra impresa affidataria, omettendo altresì di vigilare in modo che il proprio dipendente non partecipasse attivamente alle attività di lavorazione presenti in cantiere.

Avverso la sentenza d'appello, l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione.

Con i primi due motivi, il ricorrente, dopo aver invocato il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato allo stesso contestato, censurava la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale motivato in modo illogico e contraddittorio la valutazione delle prove e delle

argomentazioni sostenute a discarico, con particolare riguardo alle deposizioni rese dai testi indotti dalla difesa, così incorrendo in un travisamento dei fatti e in una carente ricostruzione dell'evento infortunistico oggetto di giudizio.

Più interessante il terzo motivo di ricorso.

Il ricorrente si doleva infatti della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nella ricostruzione dei limiti della posizione di garanzia dell'imputato, tenuto conto che l'evento infortunistico si sarebbe verificato nel quadro di lavori eseguiti da una ditta su un'area di proprietà della committente, e dunque in relazione a un contesto territoriale e a un'attività imprenditoriale per il quale l'imputato non disponeva di alcuna legittimazione ai fini della predisposizione di un piano di coordinamento, atteso che l'impresa dell'imputato non era affatto compartecipe dei lavori commissionati.

Nel caso di specie, peraltro, l'evento lesivo si era verificato in ragione di un comportamento assolutamente eccezionale e imprevedibile del lavoratore infortunato, la cui abnormità appariva tale da risolvere ogni possibile legame causale tra le omissioni contestate e l'evento lesivo allo stesso addebitato.

Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente censurava la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, anche con riferimento alla mancata irrogazione della pena nel minimo edittale.

Tralasciando le argomentazioni della Corte concernenti i temi della presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione, merita invece un approfondimento l'argomentazione che il Collegio ha fornito sugli altri motivi di ricorso.

Osserva infatti il Collegio come la Corte territoriale abbia adeguatamente ricostruito le modalità dell'incidente a seguito del quale il lavoratore infortunato ha subito le lesioni gravissime descritte in imputazione, elaborando l'insieme degli elementi probatori acquisiti in modo logicamente coerente e congruamente argomentato.

Al riguardo, nessuna carenza motivazionale può essere ascritta al discorso giustificativo dettato dalla corte territoriale in relazione alla mancata considerazione delle deposizioni dei testi indotti dalla difesa, avendo il giudice d'appello ritenuto recessive tali ultime dichiarazioni rispetto al compendio probatorio diversamente ricostruito sulla base di fonti di prova alternative ritenute più attendibili sulla base di un'argomentazione ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico.

Sul punto, la Suprema Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui deve ritenersi incensurabile la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice del merito (ivi compreso il giudizio di attendibilità di talune testimonianze rispetto ad altre) laddove il discorso giustificativo complessivo sia adeguatamente elaborato sulla base di criteri informati a piena coerenza logica e linearità argomentativa (Cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20806 del 5 maggio 2011).

Nessuna fondatezza può inoltre riconoscersi, ad avviso della Corte, all'argomentazione relativa alla

denunciata abnormità del comportamento del lavoratore infortunato, avendo la corte territoriale correttamente sottolineato come la presenza del lavoratore colpito non fosse affatto casuale nel luogo e nel momento in cui ebbe a verificarsi l'infortunio de quo, essendosi trattato della collaborazione, da parte del lavoratore, a lavorazioni dallo stesso seguite da lungo tempo senza alcuna interdizione o dissensi da parte del proprio datore di lavoro e comportanti l'esecuzione di prestazioni del tutto coerenti alle relative mansioni.

Parimenti irrilevante deve ritenersi l'individuazione dell'effettiva proprietà del terreno su cui insisteva il cantiere, avendo l'imputato comunque consentito, nella sua qualità di datore di lavoro del dipendente infortunato, che quest'ultimo partecipasse attivamente alle attività di lavorazione in essere nel cantiere in assenza di un piano di coordinamento per la previsione di rischi interferenziali reso necessario dalle distinte lavorazioni contemporaneamente portate avanti con la costruzione dell'acquedotto e della fognatura indicate in sentenza.

Da ultimo la Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto pienamente adeguata la motivazione dettata dalla corte territoriale in relazione al giudizio di comparazione tra le circostanze e alla pena concretamente inflitta, avendo la corte d'appello evidenziato come le gravi conseguenze riportate dal lavoratore non consentissero alcuno spazio per concedere la prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti contestate o per individuare una misura della pena in corrispondenza dello stretto minimo edittale. Si tratta di argomentazioni logicamente coerenti e giuridicamente corrette, che le odierne censure del ricorrente non valgono a scalfire.

Alla luce delle argomentazioni fornite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20981 del 19 maggio 2016, si può concludere che la responsabilità datoriale può essere esclusa quando intervengano i seguenti elementi:

1. Abnormità della condotta del lavoratore

L'azione del lavoratore assume quindi una forza interruttiva del nesso solo quando risulti che esso abbia dato autonoma efficienza nella produzione del fatto, cioè quando l'imprudenza del dipendente avrebbe comunque determinato l'accaduto, se anche vi fosse stato rispetto della normativa infortunistica Infatti, una volta accertato il nesso di causalità tra la violazione di una norma infortunistica e l'evento lesivo, il comportamento imprudente della vittima non può assurgere a causa esclusiva della produzione dell'evento. Pur trattandosi infatti di causa sopravvenuta, detto comportamento non ha però carattere eccezionale, imprevisto e imprevedibile, né può considerarsi da solo sufficiente a determinare l'evento.

2. Rispetto integrale delle norme antinfortunistiche

Il limite della responsabilità datoriale è dato dalla dimostrazione di aver osservato tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, dalla miglior tecnica, e aver organizzato il lavoro adeguatamente, impartendo istruzioni e fornendo procedure idonee. Le norme antinfortunistiche hanno infatti la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele. Nell'ipotesi in esame la responsabilità datoriale è stata riconosciuta proprio a causa del mancato rispetto di questo principio.

Rassegna normativa

(G.U. 13 luglio 2016, n. 162)

Ambiente

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 giugno 2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014. (Ordinanza n. 347).
(G.U. 11 giugno 2016, n. 135)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 giugno 2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014. (Ordinanza n. 348).
(G.U. 11 giugno 2016, n. 135)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 maggio 2016, n. 100
Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità, ai sensi dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(G.U. 13 giugno 2016, n. 136)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 giugno 2016
Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forli-Cesena. (Ordinanza n. 351).
(G.U. 14 giugno 2016, n. 137)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 giugno 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. (Ordinanza n. 350).
(G.U. 14 giugno 2016, n. 137)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 giugno 2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia e nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014 nel territorio della Regione Liguria. (Ordinanza n. 349).
(G.U. 14 giugno 2016, n. 137)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 maggio 2016
Designazione di 3 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
(G.U. 15 giugno 2016, n. 138)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2016. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.
(G.U. 15 giugno 2016, n. 138)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2015-2019, del Parco nazionale delle Cinque Terre ricadente nel territorio della Regione Liguria.
(G.U. 20 giugno 2016, n. 142)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Reiezione di istanze di riconoscimento, come associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
(G.U. 21 giugno 2016, n. 143)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 14 aprile 2016, n. 111
Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.
(G.U. 23 giugno 2016, n. 145)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 8 giugno 2016
Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio.
(G.U. 23 giugno 2016, n. 145)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 maggio 2016
Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
(G.U. 24 giugno 2016, n. 146)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Istituzione della commissione interministeriale in materia di disciplina dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico.
(G.U. 25 giugno 2016, n. 147)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 maggio 2016
Modalità di messa a dimora di piantine in aree pubbliche in occasione della Giornata nazionale degli alberi.
(G.U. 27 giugno 2016, n. 148)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 9 aprile 2016
Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale.
(G.U. 28 giugno 2016, n. 149)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2016
Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
(G.U. 29 giugno 2016, n. 150)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 19 maggio 2016, n. 118
Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
(G.U. 30 giugno 2016, n. 151)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016
Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014.

(G.U. 30 giugno 2016, n. 151)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.
(G.U. 30 giugno 2016, n. 151)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 maggio 2016
Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione europea di dati ed informazioni in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE.
(G.U. 1 luglio 2016, n. 152)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 giugno 2016
Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(G.U. 5 luglio 2016, n. 155)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 giugno 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5785. (Ordinanza n. 352).
(G.U. 6 luglio 2016, n. 156)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 maggio 2016, n. 121
Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
(G.U. 7 luglio 2016, n. 157)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 19 maggio 2016, n. 123
Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(G.U. 8 luglio 2016, n. 158)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 giugno 2016
Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.
(G.U. 8 luglio 2016, n. 158)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 giugno 2016
Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi.
(G.U. 8 luglio 2016, n. 158)

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(G.U. 12 luglio 2016, n. 161)

Sicurezza

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 8 aprile 2016, n. 99
Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore).
(G.U. 11 giugno 2016, n. 135)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 12 maggio 2016, n. 101
Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.
(G.U. 14 giugno 2016, n. 137)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 109
Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
(G.U. 21 giugno 2016, n. 143)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 giugno 2016
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(G.U. 23 giugno 2016, n. 145)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 giugno 2016
Approvazione del modello di Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico e relativo elenco dotazioni.
(G.U. 11 luglio 2016, n. 160)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso del mese di maggio 2016 dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Commissione Protezione Attiva

- EC1-2016 UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

UNI – Comportamento all'incendio

- EC 1-2016 UNI EN 1366-2:2015 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco

Scopri le linee guida UMAN

Visita www.uman.it

L'Esperto risponde

LA MESSA A NORMA È CURATA DAL CONDUTTORE

D. *In un'attività industriale, dove l'unica attività soggetto al controllo dei vigili del fuoco è la centrale termica usata per riscaldare i locali, a chi spetta l'obbligo di richiedere la Scia ai fini antincendio: al proprietario dell'immobile o all'affittuario-datore di lavoro?*

R. È principio consolidato della giurisprudenza che le obbligazioni del locatore, previste dagli articoli 1575 e 1576 del Codice civile non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto. Il locatore non è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l'esecuzione di tali opere, salva l'applicazione della normativa in tema di miglioramenti (Cassazione n. 19226/2015; n. 24987/2014; n. 2458/2009). Ai principi dettati dalla giurisprudenza può derogare l'accordo delle parti: si deve pertanto verificare nel contratto di locazione se vi sia obbligo del locatore di mantenere la centrale termica adeguata alle normative subentranti ovvero se, una volta consegnato l'immobile al conduttore, questo sia completamente responsabile anche per gli eventuali adeguamenti degli impianti che corredano l'immobile.
(Luca Stendardi, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 11 luglio 2016)

I COSTI DI MESSA A NORMA DEI GARAGE INTERRATI

D. *Possiedo un appartamento in un condominio che ha ottenuto l'agibilità nel 1992, sulla base della dichiarazione del costruttore secondo la quale, nel piano interrato, (2.000 mq) avrebbero parcheggiato al massimo 47 veicoli. Nel 2008, in seguito ad un piccolo incendio sviluppatosi al piano interrato (in un locale con destinazione garage ma adibito, dal proprietario di un pub, a cucina), è emerso che il condominio era senza certificato di prevenzione incendi e che le planimetrie depositate al comando dei vigili del fuoco e in comune erano difformi da quelle reali. Dopo vari amministratori, sostituiti per inerzia, si cerca ora di mettere a norma la situazione. Leggendo le risposte dell'Esperto risponde, la spesa per la messa a norma sarebbe da ripartire tra i soli condomini proprietari di locali nel piano interrato. A mio parere (e di stimati studi legali) dovrebbe essere ripartita sulla base della tabella millesimale globale. È possibile un chiarimento?*

R. Quando le opere riguardino tutto l'edificio (ad esempio, installazione di idranti, di estintori, eccetera), le relative spese dovranno essere ripartite a carico di tutti i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà.

Invece, quando le autorimesse e i box risultano essere di proprietà di alcuni condomini, è bene precisare che le relative spese saranno ripartite tra i soli condomini proprietari dei posti macchina o garage, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1123 del Codice civile.

Al riguardo, si segnala la sentenza della Suprema corte, la n. 7077/95, che ha statuito che «in tema di condominio di edifici, il principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui al comma 2 dell'articolo 1123 del Codice civile, secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di questi ultimi». Nella specie, si trattava delle spese di installazione delle porte tagliafuoco dell'atrio comune nel quale si aprivano le porte di alcune autorimesse in proprietà esclusiva di singoli condomini.
(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 20 giugno 2016)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da luglio ad agosto 2016

QUANDO	DOVE	COSA
19 luglio	Federazione ANIMA	Assemblea Generale dei Soci

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.